

Bruxelles, 11 maggio 2016
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0061 (NLE)**

8311/1/16
REV 1

JUSTCIV 82

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Coreper/Consiglio
n. doc. prec.:	7752/16 JUSTCIV 54
n. doc. Comm.:	6799/16
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate - Accordo di massima - Richiesta di approvazione rivolta al Parlamento europeo

1. Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate. I testi sono stati ampiamente discussi e riveduti nel corso degli anni successivi.
2. Dopo l'esame dei testi di compromesso riveduti, il Consiglio ha concluso, nella sessione del 3 dicembre 2015, che non sarebbe stato possibile raggiungere un accordo unanime a livello di UE per l'adozione dei due regolamenti entro un termine ragionevole.

3. In tali circostanze, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Svezia hanno successivamente inoltrato una richiesta alla Commissione manifestando l'intenzione di instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, e dichiarando di attendere la presentazione di una proposta della Commissione al Consiglio a tal fine.
4. Il 3 marzo 2016 la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate¹.
5. Con lettera alla Commissione datata 18 marzo 2016, Cipro ha espresso il desiderio di partecipare all'instaurazione di una cooperazione rafforzata; tale desiderio è stato ribadito durante i lavori del Consiglio.
6. In totale, diciotto Stati membri hanno quindi chiesto una cooperazione rafforzata.

¹ Lo stesso giorno, la Commissione ha presentato due regolamenti di esecuzione:

- a. una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (6801/16), e
- b. una proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (6802/16).

Tali proposte sono soggette alla procedura di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del TFUE. La consultazione del Parlamento europeo è stata richiesta il 30 marzo 2016. Il parere del Parlamento europeo non è ancora disponibile.

7. Va notato che, sebbene il protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e il protocollo sulla posizione della Danimarca siano applicabili nel settore della competenza, della legge applicabile e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, l'autorizzazione a procedere a una cooperazione rafforzata deve essere concessa dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata di tutti gli Stati membri dell'UE (cfr. articolo 329, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).
8. La proposta è basata sull'articolo 20 del trattato sull'Unione europea e sugli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È pertanto richiesta l'approvazione del Parlamento europeo.
9. Nella riunione del 20 aprile 2016 il Coreper ha confermato il suo accordo su un orientamento generale relativo alla proposta di decisione e ha preso atto che i testi sarebbero stati messi a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.
10. La Polonia e l'Ungheria intendono astenersi durante la votazione sulla decisione nella sessione del Consiglio del 12 maggio 2016. La delegazione polacca ha inoltre formulato una dichiarazione l'11 maggio 2016².

² 8311/1/16 REV 1 ADD 1

11. Alla luce di quanto precede, si invita il Coreper/Consiglio a:

- a. approvare il testo della proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate, che figura nel documento 8112/16 JUSTCIV 69³;
- b. decidere di trasmettere la proposta di decisione del Consiglio al Parlamento europeo per approvazione, ai sensi dell'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

³ Testo messo a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio.